



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 14 del 02/03/2020

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Verbale di conciliazione n. 9 del 2020, sottoscritto dinanzi al Tribunale di Bari, Sez. lav., in sede di prima ud. n. cron. 2258 del 17.01.2020, iscritta al n. RG. 7834/2020 -dip. R.P. 700166 c/ Regione Puglia.”.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., come modificato dall'art. 38 *ter* del DL n. 34 del 30.04.2019, recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 28.06.2019, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della*

2

Codice CIFRA: PER/SDL/2020/0001

OGGETTO: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Verbale di conciliazione n. 9 del 2020, sottoscritto dinanzi al Tribunale di Bari, Sez. lav., in sede di prima ud. n. cron. 2258 del 17.01.2020, iscritta al n. RG. 7834/2020 -dip. R.P. 700166 c/ Regione Puglia."



relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”.


In relazione al debito fuori bilancio derivante dal verbale di conciliazione n. 9 del 2020, sottoscritto dinanzi al Tribunale di Bari, Sez. lav., in sede di prima ud. n. cron. 2258 del 17.01.2020, iscritta al n. RG. 7834/2020, si espone quanto segue:

- Con ricorso per decreto ingiuntivo del 18.03.2019, il dip. Cod. R.P. 700166 adiva Tribunale del Lavoro di Bari lamentando la mancata corresponsione del trattamento retributivo mensile di spettanza per l'espletamento dell'incarico dirigenziale di responsabile della Sezione di Dipartimento Sicurezza del cittadino, Politica per le migrazioni ed Antimafia Sociale, affidato dalla Regione Puglia con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno della durata di tre anni, sottoscritto in data 6.11.2018.
- In particolare, il ricorrente chiedeva l'ingiunzione di pagamento, in proprio favore, della somma di € 27.579,52, oltre il danno da svalutazione monetaria ed interessi legali maturati dalla data di insorgenza del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Il Tribunale adito, con decreto ingiuntivo n. 1182 del 27.05.2019, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, ingiungeva alla Regione Puglia di pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 27.579,52, oltre la minor somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto, nonché le spese di giudizio liquidate in euro 259,00 per esborsi ed € 800 per onorari di avvocato.
- Successivamente, avverso il suddetto provvedimento monitorio, l'amministrazione ingiunta, con ricorso iscritto al n. RG. 7834/2019, spiegava opposizione con contestuale domanda riconvenzionale, deducendo l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria, avanzata dal ricorrente, per nullità del contratto di lavoro per contrasto con le norme imperative di legge, in particolare per violazione del divieto di cui all'art. 5, co.9, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135 del 2012, che sancisce l'incompatibilità degli incarichi dirigenziali, direttivi o di collaborazioni, a titolo oneroso, con il collocamento in stato di quiescenza. Infatti, dagli accertamenti effettuati presso l'Inps dalla competente Sezione Personale e Organizzazione dell'ente regionale, risultava che il dip. cod. R.P. 700166 era stato già collocato in stato di quiescenza per limiti d'età e, come tale, titolare di pensione di vecchiaia a far data dall'01.03.2018.
- Con decreto n. cron. 33545/2019 il G.L. fissava l'udienza del 17.01.2020 per la discussione della causa e la comparizione personale delle parti. Il predetto ricorso in opposizione a D.I. e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati dalla Regione Puglia all'opposto in data 17.07.2019.
- Con nota pec del 24.07.2019 il difensore del dip. cod. R.P. 700166 inviava proposta conciliativa finalizzata alla bonaria definizione della controversia, richiedendo la somma complessiva di € 25.000, comprensiva delle spese legali quantificate in € 5.000,00, dietro espressa rinuncia, da parte del suo assistito, al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari, Sez. Lav.

3

Codice CIFRA: PER/SDL/2020/0001

OGGETTO: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Verbale di conciliazione n. 9 del 2020, sottoscritto dinanzi al Tribunale di Bari, Sez. lav., in sede di prima ud. n. cron. 2258 del 17.01.2020, iscritta al n. RG. 7834/2020 -dip. R.P. 700166 c/ Regione Puglia."



- Orbene, con mail dell'01.08.2019, la Sezione Personale comunicava la disponibilità ad aderire alla proposta transattiva, rimettendo al Segretario Generale della Presidenza ogni valutazione di congruità circa il *quantum*.
- Pertanto, con mail dell'01.08.2019, il Segretario Generale della Presidenza comunicava la disponibilità a transigere la controversia ritenendo, tuttavia, necessario ridurre la somma ad un importo congruamente stimato in € 17.000,00.
- Infine, con pec del 02.08.2019, acquisita agli atti della Sezione Personale e Organizzazione al prot. n. AOO_106 n. 20229 del 03.10.2019, il dirigente accettava la controproposta nei termini su indicati.
- Dunque, le parti raggiungevano un'ipotesi di accordo transattivo per la definizione della vicenda e con DGR n. 2148 del 25.11.2019 la Giunta regionale autorizzava il componimento bonario della vicenda e approvava l'atto di transazione.
- Le parti definivano la controversia in via conciliativa con la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione n. 9 del 2020 in sede di udienza di prima comparizione del 17.01.2020, convenendo nei termini che di seguito si illustrano:
 1. "Il dipendente Cod. R.P.700166 rinuncia agli effetti del decreto ingiuntivo n. 1182/2019 del 27.05.2019 e alla pretesa monitoria oggetto del giudizio di cognizione instaurato dalla Regione Puglia con ricorso in opposizione R.G. 7834/2019, nonché a qualunque pretesa, a qualsivoglia titolo, anche risarcitorio, e ad ogni eventuale azione, presente e futura, comunque ricollegabile alle pretese dedotte in sede di ricorso per decreto ingiuntivo RG n. 3646/19 e/o comunque discendenti dal contratto di lavoro subordinato a tempo pieno della durata di tre anni sottoscritto in data 06.11.2018 riconducibili alle attività espletate dal mese di novembre 2018 a tutt'oggi;
 2. La Regione Puglia accetta le rinunce formulate dal dip. e senza che ciò implichi riconoscimento alcuno, al solo fine di evitare l'alea del giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. RG. 7834/19 Trib. Bari- Sez. Lav, offre al dip. R.P. 700166, a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa azionata, la somma onnicomprensiva di € 17.000,00 a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico nonché di spese di giudizio sia per la fase monitoria che per la fase di cognizione, da corrispondersi entro 120 gg dalla sottoscrizione del presente atto, previa attivazione delle procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 73 del D.LGS. n. 118/2011;
 3. Il dipendente accetta la suddetta somma onnicomprensiva e la relativa imputazione e dichiara che con il suo pagamento non avrà più null'altro a pretendere dalla Regione Puglia in relazione alle pretese e ai titoli fatti valere nel ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 1182/2019 del 27.05.2019, o comunque ricollegabili all'incarico dirigenziale conferito e relativo contratto di lavoro subordinato a tempo pieno della durata di tre anni sottoscritto in data 06.11.2018, e riconducibili alle attività espletate a qualsivoglia titolo dal mese di novembre 2018 a tutt'oggi;
 4. Il presente atto transattivo sarà depositato in giudizio in vista della prima udienza di trattazione con contestuale richiesta di cessazione della materia del contendere, dando espressamente atto che le eventuali ulteriori spese e competenze legali sono, per accordo delle parti, integralmente compensate".

Codice CIFRA: PER/SDL/2020/scod

OGGETTO: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Verbale di conciliazione n. 9 del 2020, sottoscritto dinanzi al Tribunale di Bari, Sez. lav., in sede di prima ud. n. cron. 2258 del 17.01.2020, iscritta al n. RG. 7834/2020 -dip. R.P. 700166 c/ Regione Puglia."




Pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione del verbale di Conciliazione n. 9/20, RG. N. 7834/19, sottoscritto in data 17.01.2020 dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Bari.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede per la somma onnicomprensiva di euro 17.000,0, a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico nonché di spese di giudizio sia per la fase monitoria che per la fase di cognizione, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3038 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 *"Differenze retributive al personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari. Spese per indennizzi"* .

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Verbale di conciliazione n. 9 del 2020, RG. n. 7834/2020, verbale di
prima ud. n. cron. 2258 del 17.01.2020 -dip. R.P. 700166 c/ Regione
Puglia.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. Il debito fuori bilancio derivante dal Verbale di conciliazione n. 9 del 2020, RG. n. 7834/2020, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:
- dipendente R.P. 700166: importo complessivo onnicomprensivo di € 17.000,00 a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico nonché di spese di giudizio sia per la fase monitoria che per la fase di cognizione.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3038 (Differenze retributive al personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari. Spese per indennizzi) per € 17.000,00 onnicomprensivi.